



Ufficio Presidenza

Prot. 81 /2010

Catanzaro, 22 Giugno 2010

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione
Prof. Giuseppe Zimbalatti
Dirigente Generale

Responsabile Autorità di Gestione PSR Calabria
Dott. Mario Todeda
Via E.Molè
Catanzaro

Oggetto: PSR Calabria 2007-2013 - Asse II - **BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 215**
"Pagamenti per il benessere degli animali" - **Richiesta chiarimenti urgente.**

La misura 215, in coerenza alla giustificazione motivata alla Commissione Europea per l'attivazione, è finalizzata a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento in grado di limitare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato e, affinché gli allevatori si impegnino ad adottare metodiche di allevamento dirette al raggiungimento di un benessere per gli animali che vadano oltre il livello obbligatorio minimo (*condizionalità 2010*) stabilito dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale.

Ciò premesso, e considerato che al capitolo 2 delle procedure attuative del bando in oggetto, è precisato che:

1. "Nel caso di tipologie di allevamento estensive al fine di evitare problemi di sfruttamento eccessivo o sottoutilizzazione si dovrà garantire una distribuzione del bestiame nelle aree destinate a pascolo inferiore alle 2 UBA/ha e superiore alle 0,25 UBA/ha".
2. "Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i. e dagli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente".

Osservato che nelle stesse motivazioni è precisato: "**tende inoltre**" (cioè, *quale congiunzione coordinata aggiuntiva*, nè deriva quindi che tale estensione è **facoltativa**) a favorire i processi di estensivizzazione (*è una propensione appunto, non una condizione*) degli allevamenti con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambienti. **Si ritiene necessario chiarire** se è corretta l'interpretazione che tale principio è di **esclusivo riferimento ad allevamenti estensivi di qualsiasi specie** e che non limita altri allevamenti avente una densità di carico Uba/ha superiore a 2 ed inferiore a 4 Uba/ha **annua di pascolamento**, qualora l'impresa zootecnica è sottoposta al rispetto della citata norma 4.6 della condizionalità poiché conduttore/detentore di superfici a pascolo permanente.

La precisazione di cui al punto 2, sopra riportata, rimanda all'applicazione integrale della normativa vigente della condizionalità, recepita dalla Regione Calabria con DGR n° 220 e n° 221 del 15 marzo 2010 pubblicata sul B.U.R.C. n° 7 del 22 aprile 2010 che ha adottato, senza alcuna

deroga, quanto previsto dal DM 30125 del 29 dicembre 2009, nelle quali deliberazioni, a proposito di estensivizzazione¹, non vi è alcuna norma di riferimento oltre ai CGO E BCAA riferite alla conservazione dei pascoli.

Si chiede di chiarire, quanto di seguito:

- 1) Considerato che la norma 4.6 della condizionalità vigente è finalizzata ad assicurare un livello minimo di **mantenimento dei terreni** per evitare il deterioramento dell'habitat, **disponendo che tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo** per ettaro di superficie pascolata, è corretto ritenere che gli allevamenti intensivi specializzati (*vedi allevamenti di bovini da latte, ovaiole e suini*), senza superfici a pascolo permanente, non sottoposti quindi, all'obbligo di mantenimento e conservazione di tali superfici, sono esclusi di conseguenza, dall'obbligo della massima densità di 4 Uba/Ha annuo e, **restano ammissibili alle agevolazioni della misura?**
- 2) il carico massimo di 2 Uba/ha nel caso di allevamenti estensivi ed il carico massimo stabilito dalla baseline di 1,2 Uba/ha, deve essere calcolato su base annua di pascolamento così come previsto dalla norma 4.6, oppure su base annua di detenzione dei capi la cui consistenza media è dedotta dalla BDN ed in rapporto alla SUA.
- 3) un allevatore che detiene bovini da carne con una consistenza superiore a 2 Uba/ha ed inferiore a 4 Uba/ha ma che invia a pascolo una mandria pari alla consistenza massima prevista dalla baseline (1,2 Uba/ha) e garantisce l'utilizzo effettivo delle superfici al pascolo obbligatorio per 6 mesi, **ha diritto ad accedere all'agevolazioni della misura** poiché rispetta la densità massima di carico di bestiame per ettaro pascolato?
- 4) **Per la seguente puntualizzazione declinata nelle procedure** "Nel caso di tipologie di allevamento estensive al fine di evitare problemi di sfruttamento eccessivo o sottoutilizzazione si dovrà garantire una distribuzione del bestiame nelle aree destinate a pascolo inferiore alle 2 UBA/ha e superiore alle 0,25 UBA/ha": a quale specie si riferisce? È corretto che sia soltanto riferita ai bovini da carne così come da connessa scheda della baseline di seguito riportata?

Criticità e necessità di integrazioni per le valutazioni

Lo strumento attuativo (bando e disposizioni attuative) non contempla un manuale tecnico applicativo che definisce la base operativa per la valutazione del benessere degli animali in allevamento riferita ai requisiti minimi obbligatori relative alle norme della condizionalità e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali (vitelli, suini, galline ovaiole, ecc.). Tale strumento completo di specifiche check list di valutazione, è fondamentale utilizzare uno schema che definisce una valutazione coerente e predefinita in grado di misura l'Indice di Benessere Animale iniziale utilizzando apposite check-list, le cui informazioni individuano la classificazione e la situazione ex-ante ed ex-post specifico per ciascuna specie animale rispetto all'ambito di intervento attivato.

In attesa di un urgente riscontro alla presente, mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Presidente
F.to Pietro Molinaro*

¹ Il regime di pagamento per l'estensivizzazione (RPE) è un regime di aiuti diretti adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Il regime, istituito dal regolamento (CE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, è stato applicato a partire dal 1993 finché è stato sostituito dal regime di pagamento unico (nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2007).

CONDIZIONALITA' 2010 – AMBIENTE – Allegato 1 - Nuove norme regionali di condizionalità in recepimento del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009: disposizioni applicative per l'annualità 2010 recepite con DGR della Calabria n° 220 e n° 221 del 15 marzo 2010 Burc n° 7 del 22 aprile 2010

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat - NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento delle Regione

Ai fini della verifica di conformità il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

NORME BCAA: ASSICURARE UN LIVELLO DI MANTENIMENTO PER NON DETERIORARE GLI HABITAT

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Pascolo permanente	a) rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di provvedimenti delle Regioni, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a 4 UBA/ha <u>anno</u> , mentre i carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha <u>anno</u> .	nel caso di interventi agronomici e/o impegni ove previsto dal Reg. Ce 1122/2009.

NORMA	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA CARNE	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Carico di bestiame massimo 1,2 UBA/Ha superficie foraggera aziendale. Bisogna favorire l'estensivizzazione degli allevamenti attraverso l'obbligo del pascolamento su almeno il 65% della superficie aziendale foraggera per un periodo di almeno 6 mesi.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale C Accesso all'aperto